

N. R.G. 2017/247



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

I SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **247/2017** promossa da:

██ con il patrocinio dell'avv. LOTTI MARIO,
elettivamente domiciliato in VARESE, VIA ROBBIONI 39 presso il difensore

Ricorrente

E

MINISTERO dell'INTERNO presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la Prefettura di
Milano;

E

PUBBLICO MINISTERO;

OGGETTO: ricorso *ex art.* 35 D.Lgsvo 25/08.

Conclusioni del ricorrente: riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, riconoscimento
della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria

IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso *ex art.* 35 D.L.vo 25/08, tempestivamente depositato, ██████████ nato in Edo State
(Nigeria) il 3.8.1994, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano aveva rigettato la sua
richiesta di protezione internazionale.

A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto: che era nato in Edo State e che, quando
aveva appena due anni, dopo la morte della madre si era trasferito con il padre a Damboa, nel Borno
State; che aveva poi cominciato a lavorare con il padre come meccanico in un'officina; che un
gruppo di persone, presumibilmente terroristi, avevano provocato l'esplosione dell'officina, nel
corso della quale il padre era morto; che, per paura di perdere la vita, era stato costretto a lasciare la
Nigeria.



Il P.M ha ricevuto rituale notifica del ricorso introduttivo.

Nell'udienza in camera di consiglio dopo aver sentito il ricorrente ed il suo difensore, il giudice ha riservato la decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell'art. 36) è parzialmente fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.

Se, come specificamente argomentato dalla difesa di parte ricorrente, per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *“L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)*Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.” (Cass. 18353/06).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente



ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Le vicende personali narrate dal ricorrente appaiono del tutto credibili in quanto dettagliate e coerenti con le condizioni sociopolitiche che caratterizzano lo stato del Borno (così come verificate dal Giudice, in ossequio al dovere di cooperazione) – stato nel quale il ricorrente, sin dall'età di due anni, ha passato tutta la sua vita.

In sede di interrogatorio libero dinanzi al giudice ha riferito: “avevo solo due anni quando ho perso mia madre. dopo la morte di mia madre, sono andato a vivere a Damboa, nel Nord della Nigeria con mio padre e mio fratello. Ci siamo trasferiti lì, ma non so perché. Mio padre non ci aveva detto perché ci eravamo trasferiti lì. Anche mio padre faceva il meccanico ed aveva un'officina a Damboa. Noi lavoravamo e vivevamo lì e il lavoro dell'officina andava bene. Avevamo dei problemi legati al fatto che la zona era molto pericolosa. Poi un giorno c'è stata un'esplosione nell'officina dove lavoravamo, ma nessuno sapeva chi era il responsabile. Mio padre ha perso la vita in quella esplosione. Non so se siano morte altre persone, perché io non ero presente. Non so chi sia stato. Nei giorni precedenti un gruppo di persone, più di 6, forse le stesse che hanno poi messo la bomba, mi hanno picchiato violentemente facendomi perdere i denti – il Giudice dà atto del fatto che il ricorrente chiede di mostrare i segni di quanto riferiti. Poi è intervenuta la polizia, ma non hanno fatto nulla. Mio fratello è sopravvissuto, ma anche lui è stato picchiato. Questi fatti sono successi il 23.1.2014. Dopo l'accaduto io e mio fratello abbiamo deciso di fuggire in Libia”.

Quanto riferito dal ricorrente – in modo dettagliato – non giustifica, però, il riconoscimento dello status di rifugiato.

La domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, pertanto, non può trovare accoglimento.

Sussistono però le condizioni per riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria, ex art. 14 lettera b) del D.lgs. 251/2007.

L'uccisione del padre da parte di un gruppo di ragazzi probabilmente appartenenti al gruppo terroristico di Boko Haram – che alla luce delle informazioni sul paese d'origine che verranno di seguito indicate sta conquistando lo stato di Borno –, le violenze subite da parte del gruppo terroristico e la gravissima situazione presente proprio nella zona di provenienza del ricorrente (nella quale egli viveva sin da quando aveva appena due anni), a fronte dell'impossibilità di ricevere protezione dalle autorità statuali, costituiscono tutti elementi per far ritenere che, in caso di rientro in Nigeria, egli sarebbe esposto al pericolo di subire un grave danno.



In via preliminare non pare inutile precisare – alla luce dell’assenza di deduzioni da parte della difesa in merito alle condizioni di sicurezza del paese d’origine della ricorrente – il contenuto del dovere di cooperazione del giudice.

L’art. 3 del Decreto Qualifiche, D.Lgs. 251/2007 prevede che il giudice (e, prima di lui, la Commissione) giochi un ruolo attivo ed integrativo nell’istruzione della domanda disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale (Cass. SS.UU. 27310/008).

Il giudice ha l’obbligo di esaminare la domanda di protezione internazionale su base individuale, valutando anche tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento dell’adozione della decisione. L’esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 Decreto Qualifiche; Cass. 20637/2012 e 15782/2014).

In via generale, osserva questo giudice che le esigenze di protezione internazionale derivanti da violenza indiscriminata non sono limitate a situazioni di guerra dichiarata o a conflitti internazionali riconosciuti. La definizione del termine “conflitto armato interno” non può pertanto essere troppo esigente. La lettura del corretto significato da attribuire al “conflitto armato interno”, in assenza di una definizione legale o un’interpretazione unanimemente riconosciuta dovrà ispirarsi al diritto internazionale umanitario, in particolare all’art. 1 del Protocollo II della Convenzione del 1949. In base a questa disposizione, per stabilire la sussistenza di un conflitto armato interno, dovrebbero essere considerati quali requisiti sufficienti l’esistenza di chiare strutture di comando tra le parti in conflitto ed un controllo sul territorio tali da soddisfare quanto indicato nel Protocollo II.

In particolare, l’intero territorio della Nigeria – e non solo il Nord del Paese afflitto dai continui scontri perpetrati dagli adepti di Boko Haram - era ed è caratterizzato da un clima di violenze diffuse ed indiscriminate a causa di conflitti armati tra cristiani e musulmani.

La stampa internazionale ha dato conto di sanguinosi scontri che hanno interessato la popolazione inerme e ancora oggi gli organi di stampa diffondono informazioni di violenze. I luoghi di culto cristiani in Nigeria sono diventati il principale obiettivo degli islamisti di Boko Haram, un gruppo



legato ad Al Qaida, che si propone non solo di instaurare un califfato islamico nel nord del Paese, ma anche quello, più ambizioso e pericoloso, di innescare una guerra civile interreligiosa.

Nel rapporto Amnesty International 2015/2016 (consultabile al link <http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Nigeria.pdf>) si legge che: “sin da gennaio, il gruppo ha esteso il territorio sotto il suo controllo conquistando le città di Baga e Monguno, nello stato di Borno. Combattenti di Boko haram hanno ucciso in modo deliberato i civili, soprattutto uomini in età adatta al combattimento, e ne hanno detenuti altri, oltre a distruggere edifici. Nel solo attacco contro la città di Baga, Boko haram ha ucciso centinaia di civili in quello che è stato considerato come l’attacco più micidiale condotto fino a quel momento dal gruppo. Le immagini satellitari hanno mostrato chiaramente il danneggiamento o la completa distruzione di oltre 3.700 edifici nel corso dell’attacco. Migliaia di civili si sono trovati a vivere sotto il potere violento di Boko haram, in quanto abitanti delle città cadute sotto il controllo del gruppo o dopo essere stati rapiti e trasferiti nei suoi campi. Molte donne e ragazze sono state stuprate e costrette a sposare combattenti del gruppo”. Con riferimento alla risposta offerta dalla forze di polizia, si legge che: “nel rispondere alle azioni di Boko haram, tra il 2011 e il 2015, le truppe nigeriane hanno commesso crimini di guerra e possibili crimini contro l’umanità. Il presidente Buhari si è formalmente impegnato ad aprire un’inchiesta sulle prove secondo cui, in diverse occasioni tra giugno e dicembre, l’esercito avrebbe commesso crimini di guerra. Tuttavia, all’annuncio non sono seguite misure per l’avvio di indagini indipendenti e imparziali. Nel suo rapporto sulle indagini preliminari di novembre, l’ufficio del procuratore dell’Icc ha individuato otto potenziali casi giudiziari per crimini di guerra e crimini contro l’umanità; sei dei quali riguardavano Boko haram e altri due le forze di sicurezza. L’esercito militare nigeriano si è reso nuovamente responsabile di esecuzioni extragiudiziali di persone sospettate di appartenere a Boko haram”.

Anche nella nuova posizione UNHCR sul non rimpatrio in Nigeria (consultabile al seguente link <http://www.refworld.org/cgi-bin/tehis/vtx/rwmain?page=search&docid=57ebb35c4&skip=0&query=Borno%20Yobe&coi=NGA>) si legge delle frequenti esecuzioni extragiudiziali perpetrate dai membri delle forze di sicurezza per il solo sospetto di far parte del gruppo di terroristi di Boko haram.



A considerazioni non dissimili, però, deve giungersi con riferimento alla zona centro meridionale della Nigeria nella quale il ricorrente ha vissuto fino al 2011.

Il rapporto annuale dello Human Right Watch, pubblicato il 26.1.2016, e il rapporto 2015/2016 di Amnesty International confermano che la violenza intercomunitaria continua ad affliggere la zona nota come quella di Middle Belt (dalla quale proviene il ricorrente).

Il report Islamic State and West Africa, pubblicato il 17.12.2015, dalla Jamestown Foundation (doc. 78 della difesa del ricorrente) evidenzia come il 2015 ha rappresentato l'anno nel quale Boko Haram si è evoluto passando da un gruppo militante interno e non affiliato a livello globale ad una struttura globale dello Stato Islamico. Nel detto rapporto si legge, inoltre, degli attacchi avvenuti nell'hub di Lagos e di quelli nelle città di Abuja e Kaduna.

Nella capitale Abuja si sono registrati diversi attentati di matrice terrorista: il primo ottobre 2010, in occasione della celebrazione del 50mo anniversario dell'Indipendenza, il 16 giugno 2011, ai danni del Quartier Generale della Polizia, il 6 agosto 2011 alla sede delle Nazioni Unite. In occasione di ricorrenze particolari, principalmente legate a festività, religiose o laiche, si registrano allarmi su possibili attentati ad edifici pubblici, centri commerciali mercati e agli alberghi che ospitano edifici pubblici, centri commerciali, mercati e agli alberghi che ospitano clientela internazionale della capitale.

I gravi e continui scontri presenti su tutto il territorio nigeriano – e in particolare la critica situazione presente nello stato del Borno, nel quale il ricorrente viveva sin da quando aveva due anni – fanno ritenere che, per le condizioni individuali dello stesso, come sopra descritta, egli in caso di rientro in patria, possa subire un grave danno.

In merito alla possibilità per il ricorrente di recarsi a vivere in regioni diverse del Paese senza incorrere in rischi si osserva quanto segue.

L'art. 8 della direttiva 2004/83/CE recante norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta prevede che "Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole



attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese. Nel valutare se una parte del territorio del paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda".

La norma in esame della direttiva lascia dunque agli stati membri la facoltà se trasporta o meno del proprio ordinamento, nel caso dell'Italia, la attuazione della direttiva è avvenuta tramite il D.Lgs. n. 251 del 2007 che non ha ripreso la disposizione dell'art. 8 della direttiva. Come riconosciuto dalla Cassazione (16.2.2012 n. 2294) "ciò significa che quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento e non costituisce dunque un criterio applicabile al caso di specie". Nel caso in esame, peraltro, la forte diffusione delle violenze e la ripetitività nel tempo delle stesse, portano questo giudice a ritenere non sicura per il ricorrente un'ipotetica via di fuga interna.

E' appena il caso di ricordare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice nazionale ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698 comma primo c.p.p., può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani elaborati nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (quali ad esempio Amnesty International e Human Rights Watch, la cui affidabilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale (Cass. 32685 dell'8 luglio 2010).

Tale orientamento, che deve intendersi esprimere un principio di ordine generale, trova, del resto, le proprie radici nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani che ormai da tempo riconosce la piena rilevanza ed utilizzabilità dei rapporti informativi redatti da organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani (cfr. Corte Europea dei diritti dell'uomo, 28.2.2008, Saadi c. Italia).

Va dunque riconosciuta al ricorrente la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.

In considerazione del fatto che l'Amministrazione dello Stato non si è costituita e non ha resistito alla domanda del ricorrente, e a norma dell'art. 133 DPR 30.5.2002 n. 115, appare corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese (in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato, in favore di quest'ultimo).



P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- in accoglimento del ricorso riconosce a [REDACTED]
[REDACTED] la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria ;
- spese non ripetibili;
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano.

Milano, 7 luglio 2017

Il Giudice
dott. Martina Flamini

